

Regolamento d'investimento della Fondazione di libero passaggio della Baloise Bank SoBa

Informazioni generali

Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle prescrizioni di legge, i principi e le direttive da osservare nell'ambito delle attività d'investimento e di amministrazione del patrimonio della Fondazione di libero passaggio della Baloise Bank SoBa (di seguito fondazione). Le denominazioni utilizzate comprendono entrambi i sessi.

1. Amministrazione del patrimonio

L'amministrazione del patrimonio risulta orientata sulla base dei principi formulati all'interno dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).

2. Organizzazione e ripartizione dei compiti

Il consiglio di fondazione è responsabile sia degli investimenti sia dell'amministrazione dell'aver di previdenza e definisce il partner di distribuzione e la banca depositaria. Il consiglio di fondazione può delegare a terzi (una o più persone) il proprio potere decisionale a livello di investimenti esercitato nell'ambito del presente regolamento. Nell'ambito della selezione, delle attività di formazione e di controllo di suddette persone è necessario applicare una doverosa diligenza.

Gli incarichi e i doveri del consiglio di fondazione nell'ambito dell'attività d'investimento riguardano in particolare le seguenti attività:

- Determinazione della gamma di prodotti d'investimento;
- Monitoraggio degli investimenti patrimoniali (in particolare, rispetto dei principi d'investimento, delle disposizioni in materia d'investimento e delle strategie d'investimento);
- Determinazione e utilizzo del reddito da patrimonio non vincolato;
- Determinazione dell'utilizzo del patrimonio non vincolato.

3. Investimento patrimoniale

Con riferimento al conto di libero passaggio sotto forma di semplice soluzione di risparmio (investimento sotto forma di conto), l'entità dell'aver di previdenza corrisponde alla prestazione di uscita apportata, con l'aggiunta degli interessi. Con riferimento al conto di libero passaggio sotto forma di soluzione di risparmio vincolata agli investimenti (con risparmi in titoli), l'entità dell'aver di previdenza corrisponde all'attuale valore dell'investimento (art. 13 cpv. 5 OLP).

3.1. Conto di libero passaggio (soluzione di risparmio)

La fondazione apre un conto di libero passaggio intestato alla persona assicurata presso la Baloise Bank SoBa (di seguito SoBa), affidando a quest'ultima la tenuta del conto stesso. Per ogni persona assicurata la fondazione gestisce un conto di libero passaggio separato intestato a nome della persona assicurata (art. 19 OLP). L'aver sul conto di libero passaggio presso la SoBa vale come deposito a risparmio. Non sussiste alcun diritto a una remunerazione minima.

3.2. Risparmi in titoli

In aggiunta o in alternativa all'investimento sotto forma di conto, la persona assicurata, nell'ambito del proprio avere disponibile sul conto di libero passaggio, può incaricare la fondazione dell'acquisto, con relativo addebito sul suddetto conto, degli investimenti patrimoniali forniti dalla fondazione stessa e contemplati dall'OPP 2. Il consiglio di fondazione stabilisce in quali investimenti o gruppi d'investimento sia possibile investire. Con riferimento alle possibilità d'investimento a disposizione della persona assicurata, il consiglio di fondazione garantisce il rispetto delle prescrizioni legali in materia

d'investimento in conformità agli art. 49–58 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Nell'entità del proprio avere di previdenza e con relativo addebito sul proprio conto di libero passaggio, la persona assicurata può incaricare la fondazione di investire nei prodotti d'investimento offerti dalla fondazione. Il consiglio di fondazione può definire un importo fisso il quale non può essere oggetto d'investimento sul conto di libero passaggio.

Gli investimenti vengono registrati su depositi di libero passaggio individuali presso la SoBa. I ricavi e le perdite vengono suddivisi in modo proporzionale sull'aver di vecchiaia LPP e sul restante avere di previdenza. Gli eventuali ricavi distribuiti su tali investimenti saranno accreditati sul conto di libero passaggio.

Per il primo acquisto, la persona assicurata è tenuta a fornire alla fondazione il rispettivo modulo.

La persona assicurata può incaricare in qualsiasi momento la fondazione di alienare completamente o in parte gli investimenti. Il controvalore derivante dall'acquisto o dell'alienazione viene quindi addebitato o accreditato sul conto di libero passaggio. Al momento del versamento delle prestazioni di libero passaggio e di vecchiaia, la fondazione provvederà, di norma entro cinque giorni lavorativi dall'approvazione della richiesta di pagamento della persona assicurata, ad alienare i diritti relativi ai prodotti d'investimento. In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un altro istituto di libero passaggio, in assenza di una diversa indicazione, i diritti vengono alienati una volta decorso il termine di disdetta.

Le spese per le transazioni effettuate e per l'amministrazione sono stabilite nell'attuale regolamento delle spese.

In caso di decesso, la fondazione aliena eventuali investimenti patrimoniali non appena viene a conoscenza del decesso della persona assicurata.

Per la quota dell'aver di libero passaggio investita non sussiste alcun diritto né a percepire un tasso d'interesse minimo o una rendita minima né al mantenimento del valore del capitale. Né la fondazione né la SoBa si assumono alcuna responsabilità relativamente all'andamento dei corsi degli investimenti scelti dalla persona assicurata. Il rischio d'investimento è a carico della persona assicurata.

3.3. Limitazioni/estensioni

Sulla base dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, a titolo di estensione degli investimenti ammessi, la fondazione può offrire alla persona assicurata sia un segmento patrimoniale orientato alla crescita sia un segmento patrimoniale propenso al rischio. Il requisito necessario è che la persona assicurata disponga di una notevole tolleranza al rischio e selezioni l'obiettivo d'investimento necessario e la relativa strategia d'investimento. All'interno del conto annuale la fondazione attesta il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla ripartizione del rischio sulla base dell'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

3.4. Investimenti estesi ammessi

L'obiettivo d'investimento del segmento patrimoniale orientato alla crescita consiste nel mantenimento reale e nell'incremento a lungo termine del capitale, principalmente tramite investimenti in azioni. In tal senso, a titolo di estensione degli investimenti con limitazioni in conformità alle disposizioni sulla base dell'OPP 2, al massimo l'80% del patrimonio del segmento patrimoniale viene investito a livello mondiale, in modo diretto e indiretto, in investimenti basati su azioni in valuta propria o, fino a un massimo del 30%, in valute estere.

L'obiettivo d'investimento del segmento patrimoniale propenso al rischio consiste nel mantenimento reale e nell'incremento a lungo termine del capitale, esclusivamente tramite investimenti in azioni e in liquidità. In tal senso, a titolo di estensione degli investimenti con

limitazioni in conformità alle disposizioni sulla base dell'OPP 2, conformemente a un approccio a lungo termine basato su un sistema a rotazione, viene investito in azioni, in modo diretto e indiretto, in media circa l'80% del patrimonio del segmento patrimoniale. In un'ottica a breve termine, la quota azionaria può essere quindi maggiore. Gli investimenti vengono effettuati a livello mondiale in valuta propria o, fino a un massimo del 100%, in valute estere. Inoltre, per singola società gli investimenti in azioni non possono superare il 10% del segmento patrimoniale.

3.5. Spese

La fondazione può richiedere il pagamento di spese a titolo di indennità per l'amministrazione degli averi di previdenza (ad esempio in caso di acquisto e di restituzione dei diritti rispetto ai gruppi d'investimento e alle tasse di deposito per la gestione del deposito di previdenza). L'entità di tali spese si orienta sulla base dell'attuale regolamento delle spese della fondazione. In caso di prestazioni particolari possono anche applicarsi spese amministrative. Le spese vengono addebitate sul conto di libero passaggio. Qualora quest'ultimo presenti un saldo negativo, la fondazione è autorizzata, senza consultare la persona assicurata, ad alienare a sua discrezione i diritti su prodotti d'investimento al fine di pareggiare il saldo e coprire un importo fisso aggiuntivo stabilito dal consiglio di fondazione.

4. Norme relative al bilancio

Gli investimenti vengono valutati al valore di mercato sulla base dell'art. 48 OPP 2 e delle raccomandazioni tecniche Swiss GAAP FER 26. Di norma, la valutazione viene effettuata il 31 dicembre di un anno civile.

5. Modifiche ed entrata in vigore

La fondazione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche entrano in vigore a seguito della relativa emanazione da parte del consiglio di fondazione. È fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. La persona assicurata verrà informata in merito alle modifiche tramite corrispondenza cartacea o elettronica o in altra forma ritenuta idonea.

Questo regolamento d'investimento entra in vigore il 1° aprile 2021.

Soletta, agosto 2020